

## SEZIONE SECONDA

---

*Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati*

---

COMUNE DI ALTAMURA

Estratto determinazione dirigenziale 17 luglio 2025, n. 1005.

DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA D/1 DEL P.R.G. COMPARTO O LOCALITÀ PARCHI CALIA.

**PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)**

- con nota del 04.04.2025 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano costituita dall'istruttoria d'ufficio e dal parere del Dirigente del III Settore, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica V.A.S., elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all'intervento urbanistico esecutivo del P.d.L. sito alla località "Parchi Calia – Via Pacciarella" – in zona di industriale – artigianale D/1 del PRG;
- omissis

**Dato atto che :**

- omissis

**Considerato che:**

- omissis

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione sito alla località "Parchi Calia Via Pacciarella" – in zona di industriale – artigianale D/1 comparto "O" del PRG nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) *pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.*, omissis

**DETERMINA**

di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

di escludere il Piano di Lottizzazione sito alla località "Parchi Calia Via Pacciarella" – in zona di industriale – artigianale D/1 comparto "O" del PRG nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni

sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al *Piano di Lottizzazione sito alla località "Parchi Calia Via Pacciarella" – in zona di Industriale – artigianale D/1 comparto "O" del PRG*, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

di dare atto che il Proponente e/o Autorità precedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrono le condizioni per l'applicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità precedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare "il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità precedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica";

dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;

di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

Di dare atto che è stato effettuato il versamento dei diritti nella misura statuita nell'allegato E della Legge Regionale n. 26 del 7 novembre 2022;

Specificare, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO  
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa